

Misure di salvaguardia dell'occupazione

MORATORIA DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (Art. 80)

Il DL "Rilancio" ha prorogato i termini per la sospensione dei licenziamenti collettivi in corso e per il divieto dei licenziamenti individuali motivati da ragioni di carattere economico.

Non è prevista alcuna sospensione o divieto per i licenziamenti disciplinari o intimati nel periodo di prova.

Il decreto prevede:

- la sospensione delle procedure pendenti di licenziamento collettivo, avviate nel rispetto della L. 223/91 dopo la data del 23 febbraio 2020. Queste procedure vengono, pertanto, congelate fino alla data del 16 agosto 2020 compresa. Durante questo periodo non decorrono i termini previsti dalla procedura e non possono essere effettuati i passaggi successivi. Resta tutto bloccato fino alla data del 16 agosto 2020.
- Il divieto di avviare nuove procedure ex L. 223/91 per i licenziamenti collettivi tra il 17 marzo e il 16 agosto 2020 compresi.

Per quanto riguarda i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, il decreto prevede:

- Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da qualsiasi azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti, tra la data del 17 marzo 2020 e il 16 agosto 2020 compresi.

Il Decreto "Rilancio" ha, inoltre, colmato un paio di dimenticanze del precedente Decreto "Salva Italia", disponendo:

- la sospensione, sempre fino al 16 agosto 2020, delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, ai sensi dell'Art. 7 della L. 604/66 (la cosiddetta "procedura Fornero")
- la possibilità per i datori di lavoro di qualsiasi dimensione (in deroga ai termini di legge) di revocare i licenziamenti già intimati per giustificato motivo oggettivo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (data dell'entrata in vigore del divieto di licenziamento per gmo disposto dal DL "Cura Italia), purché, contestualmente alla revoca del licenziamento intimato in quella finestra di tempo, il datore di lavoro faccia la richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale per causale covid-19, da far decorrere retroattivamente dalla data dell'efficacia del licenziamento. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il datore di lavoro non è soggetto a oneri e sanzioni.

Misure di salvaguardia dell'occupazione

PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (Art. 93)

Per far fronte alla ripresa delle attività dopo la sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **fino al 30 agosto 2020** è possibile prorogare o rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, in deroga alle disposizioni del cosiddetto "Decreto Dignità" in merito all'obbligo di indicare una causale, se il contratto supera i 12 mesi o se si tratta di rinnovo.

La formulazione della norma non chiarisce se il termine del 30 agosto 2020 si riferisca alla data entro la quale è possibile sottoscrivere una proroga o un rinnovo in deroga all'obbligo di causale previsto del decreto "Dignità", oppure se si riferisca alla nuova scadenza della proroga o del rinnovo sottoscritti, per cui il contratto, se firmato in deroga alle disposizioni del decreto "Dignità", dovrà necessariamente prevedere una scadenza entro la data del 30 agosto 2020.

PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO (Art. 94)

I percettori di NASPI e DIS-COLL, del Reddito di Cittadinanza e degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, in deroga, FIS o strumenti di sostegno al reddito della bilateralità), limitatamente ai periodi di sospensione a zero ore dell'attività lavorativa, possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti di lavoro a termine di durata iniziale non superiore a 30 giorni, prorogabili di altri 30, senza subire la perdita o la decurtazione delle misure di sostegno al reddito percepite, entro il limite di 2.000€ per il 2020.